



CITTÀ DI AVOLA
Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n.15 del 23/08/2022

L'anno 2022 in data 23 agosto, alle ore 10,30, si riunisce con modalità telematiche, causa pandemia Covid-19, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Avola, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 28 dicembre 2020 e composto in atto dal Dott. Salvatore Licciardi e dal Dott. Filippo Lipari e del nuovo componente Dott. Orazio Mario Di Bartolo, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 17/06/2021, con sede logistica presso lo Studio del Dott. Salvatore Licciardi, Via P. D'Asaro n.3 in Palermo.

Sono presenti:

Dott. Salvatore Licciardi Presidente
Dott. Filippo Lipari, Componente;
Dott. Orazio Mario Di Bartolo, Componente.

Constatata la presenza della totalità dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti , si dichiara la seduta atta a rilasciare il parere di competenza richiesto con la nota della segreteria prot. N. 34615 del 22/08/2022 pervenuta a mezzo Pec del 23/08/2022 in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con atto predisposto dal Responsabile del Servizio Geom. Carmelo Macauda, avente per oggetto: " Imposta Comunale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni di imposta. - Anno 2022. ";

IL COLLEGIO:

VITERA

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto la determinazione delle aliquote e delle detrazioni riguardanti l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022;

PREMESSO

-che l'art.1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n.160 ha disposto a partire dal 1 gennaio 2020 l'abrogazione dei tributi sui servizi indivisibili (TASI), riscrivendo nel contempo la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

-che l'art. 151, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267, prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- che l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296 dispone: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- che con D.M. del 28 luglio 2022 il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento al 31 agosto 2022 del termine ordinario per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali, facendo seguito alla decisione disposta dalla Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali nella seduta del 27 luglio 2022;

-che ai sensi dell'art.1 comma 767 della legge 160/2019 le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui all'art.1 comma 757 della Legge 160/2019 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO

- la precedente deliberazione di Consiglio comunale n.19 del 17/07/2021 con la quale venivano fissate le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU per l'anno 2021;

-la deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 27 agosto 2014 concernente la riproposizione del nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 3 del decreto legge n.174 del 2012, con il quale è stato deciso, tra l'altro, di accedere al fondo di rotazione di cui all'art.243 ter del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000;

VISTO

-l'articolo 243 bis, punto 8, lettera g) del D.Lgs n.267/2000, il quale postula l'accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243 ter del medesimo decreto legislativo alla condizione che l'ente richiedente si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura prevista dalla lettera a) del medesimo punto;

VERIFICATO

- che l'amministrazione comunale vorrebbe riconfermare per l'anno 2022, nelle misure stabilite nell'anno 2021, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al prospetto che segue:

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU

Tipologia imponibile	Aliquota IMU 2021
abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7) <i>con detrazione di euro 200,00</i>	0,60 %
Alloggi regolarmente assegnati dagli isinti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 615/77 <i>con detrazione di euro 200,00</i>	1,06
abitazione principale non appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7)	esclusa da imu
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, per questi ultimi anche in assenza di residenza anagrafica;	esclusa da imu
fabbricali di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle Infrastrutture, adibiti ad abitazione principale;	esclusa da imu
casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce avresi, a soli fini dell'applicazione dell'Imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;	esclusa da imu

un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

esclusa da imu

unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata - l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

esclusa da imu

Fabbricati rurali ad uso strumentale

0,10 %

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale condizione e non siano in ogni caso locati

Esclusa di imu

Terreni agricoli

1,06 %

Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d. lgs. 99/04 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 co. 3 del D. lgs. 99/04

Eserciti

Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

1,06 %

Immobili diversi da abitazione principale e diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,

1,06

dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

1,06 %

Aree fabbricabili

1,06 %

PRESO ATTO

-che la presente deliberazione, in reazione a quanto previsto dall'articolo 13 comma 13bis del D.L. n.101 del 2011, sarà pubblicata nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO

- il parere di regolarità tecnica espresso favorevolmente in data 03/08/2022 dal Responsabile del Servizio geom. Carmelo Macanda;
- il parere di regolarità contabile espresso favorevolmente in data 04/08/2022 dal Responsabile del Servizio Finanze e Programmazione dott.ssa Sebastiana Coletta;
- il parere di legittimità espresso favorevolmente in data 08/08/2022 dal Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia D'Erba

limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2022.

AVVITA

- a) l'Ente ad inserire il prospetto delle aliquote di cui all'art.1 comma 757 della legge 160/2019 e il testo del regolamento entro il termine previsto del 14 ottobre nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Copia del presente verbale viene trasmessa al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio ed al Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Risorsi:

Dott. Salvatore Licciardì	– Presidente	<i>(Firmato digitalmente)</i>
Dott. Filippo Lipati	– Componente	<i>(Firmato digitalmente)</i>
Dott. Orazio Mario Di Bartolo	– Componente	<i>(Firmato digitalmente)</i>